

Regolamento e criteri per l'ammissione e il rinnovo del soggiorno nelle residenze universitarie dell'Università di Nova Gorica

(Traduzione in italiano a solo scopo informativo. In caso di dubbi o in caso di controversia, fa fede l'originale in lingua slovena.)

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina i criteri e la procedura per l'assegnazione o il rinnovo del diritto di soggiorno presso **Palazzo Lanthieri** e del diritto di soggiorno non sovvenzionato (di seguito: **diritto di soggiorno**) presso la **Residenza universitaria Paternolli** (di seguito: **"residenze universitarie"**) dell'**Università di Nova Gorica** (di seguito: **"Università"**).

Il presente Regolamento (di seguito: **Regolamento**) disciplina inoltre gli aspetti fondamentali relativi alla pubblicazione dei bandi, alla predisposizione delle graduatorie di priorità e alla determinazione delle tariffe di soggiorno. I diritti e gli obblighi degli utenti durante il soggiorno, le modalità di utilizzo delle camere e degli spazi comuni, le norme di comportamento e disciplina, nonché gli altri aspetti della vita quotidiana nelle residenze universitarie sono disciplinati più dettagliatamente dal contratto di alloggio e dal regolamento interno delle residenze.

Qualora nelle residenze universitarie siano disponibili anche posti letto sovvenzionati, tali posti saranno assegnati in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di soggiorno sovvenzionato degli studenti e in conformità al relativo bando pubblico.

I termini utilizzati nel presente Regolamento, riportati nella forma grammaticale del genere maschile, sono da intendersi come neutri e si riferiscono a tutte le identità di genere e ad altre forme di identificazione personale.

Articolo 2

Nelle residenze universitarie possono soggiornare:

- gli studenti dell'Università;
- gli studenti di altre università o istituti di istruzione superiore;
- professori ospiti, ricercatori, collaboratori, partecipanti a scuole estive, partecipanti a percorsi per il conseguimento di microcredenziali o altre persone, qualora il loro soggiorno sia comprovato essere nell'interesse didattico, scientifico, di sviluppo o internazionale dell'Università;
- gli accompagnatori di studenti con disabilità, qualora lo studente abbia diritto a tale accompagnamento ai sensi di disposizioni normative specifiche;
- i partner di studenti con figli di età fino a 5 anni.

Nel prosieguo del presente Regolamento, tutte le persone sopra elencate sono complessivamente denominate "**candidati o utenti**".

Le persone di cui al primo punto del comma precedente sono di seguito denominate "**Studenti**", le persone di cui al secondo punto "**Studenti esterni**" e le persone di cui al terzo punto "**Residenti ospiti**".

Organi per l'assegnazione o il rinnovo del diritto di soggiorno

Articolo 3

L'organo competente per l'assegnazione o il rinnovo del diritto di soggiorno nelle residenze universitarie è la **Commissione per l'ammissione o il rinnovo del soggiorno nelle residenze universitarie**.

La **Commissione per l'ammissione o il rinnovo del soggiorno nelle residenze universitarie** (di seguito: "**Commissione**") è composta da tre membri nominati dal Rettore dell'Università di Nova Gorica. I membri della Commissione sono scelti tra il personale regolarmente impiegato presso l'Università.

Un membro della Commissione non può partecipare al processo decisionale relativo alla domanda di una persona con la quale abbia un rapporto di parentela o un altro tipo di relazione che possa influire sulla sua imparzialità. È obbligo del membro della Commissione informare gli altri due membri di tale relazione e astenersi dalla partecipazione alla decisione.

La Commissione è principalmente incaricata di:

- ricevere ed esaminare le domande di assegnazione o rinnovo del diritto di soggiorno nelle residenze universitarie di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- condurre le procedure di verifica del possesso dei requisiti per il diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- valutare i criteri per l'assegnazione del diritto di soggiorno dei candidati ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento;
- predisporre la graduatoria prioritaria e la graduatoria di riserva dei candidati, nonché preparare le comunicazioni relative all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Le attività amministrative e operative relative al bando, all'ammissione, all'ingresso nelle residenze, al rinnovo del soggiorno, alla gestione degli archivi e alla comunicazione con gli utenti sono svolte dalla persona o dalle persone designate dal Rettore.

Condizioni di alloggio, procedura di ammissione alle residenze universitarie e criteri per l'assegnazione del diritto di soggiorno

Requisiti generali

Articolo 4

Il diritto di soggiorno viene normalmente assegnato per un periodo superiore a due mesi (di seguito: **soggiorno a lungo termine**).

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il diritto di soggiorno può essere assegnato anche per periodi più brevi (di seguito: **soggiorno di breve durata**).

In via eccezionale, qualora vi siano posti letto disponibili, il diritto di soggiorno di breve durata può essere assegnato anche in altri mesi diversi da quelli indicati nel comma precedente.

Articolo 5

Il diritto di soggiorno nelle residenze universitarie viene assegnato all'utente sulla base della domanda di ammissione, allegata al presente Regolamento, e a condizione che siano soddisfatti i requisiti generali e i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 6

Il diritto di soggiorno nelle residenze universitarie per un determinato anno accademico può essere assegnato a chi soddisfa i seguenti requisiti generali:

- è iscritto, per il corrente anno accademico, a un corso di studi erogato in modalità a tempo pieno o a tempo parzialmente adattato; oppure
- è una persona o un gruppo di persone che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, terzo punto, del presente Regolamento (**Residenti ospiti**); oppure
- è accompagnatore di uno studente con disabilità.

Gli **Studenti** e gli **Studenti esterni** dimostrano l'iscrizione al corso di studi di cui al primo punto del comma precedente mediante un certificato di iscrizione valido. In alternativa al certificato di iscrizione, il candidato può allegare alla domanda di assegnazione o rinnovo del diritto di soggiorno una prova dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

In tal caso, il candidato deve presentare alla Commissione un certificato di iscrizione valido entro la verifica dei requisiti per l'assegnazione o il rinnovo del diritto di soggiorno a lungo termine di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Ai candidati che, entro la seconda verifica dei requisiti per l'assegnazione o il rinnovo del diritto di soggiorno a lungo termine, non presentino un certificato di iscrizione valido, il diritto di soggiorno non sarà assegnato o rinnovato.

Procedura di ammissione

Articolo 7

Ogni anno, entro il **15 maggio**, il Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Rettore, determina il numero di posti letto che, per il singolo anno accademico, saranno assegnati in via prioritaria agli **Studenti** e agli **Studenti esterni**.

Per ciascun anno accademico, la Commissione pubblica, entro e non oltre due mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, un bando per la presentazione delle domande di assegnazione o rinnovo del diritto di soggiorno a lungo termine per il periodo dell'anno accademico successivo (**ottobre-settembre**).

Il bando indica il numero previsto di posti disponibili, i requisiti da soddisfare, le modalità di presentazione della domanda, l'elenco della documentazione da allegare, nonché il termine e l'indirizzo per la presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento. La Commissione decide in merito all'assegnazione o al rinnovo del diritto di soggiorno e ne informa i candidati entro tre settimane dalla data di scadenza del bando.

La domanda per il diritto di soggiorno di breve durata può essere presentata dal richiedente in qualsiasi momento dell'anno. La Commissione decide in merito tenendo conto della disponibilità dei posti alloggio, dei requisiti generali e dei criteri previsti, e informa i richiedenti entro tre settimane dal ricevimento della domanda.

Per soggiorni di breve durata di persone appartenenti a un gruppo organizzato è sufficiente presentare un'unica domanda contenente l'elenco dei dati personali richiesti nel modulo di domanda per tutti i membri del gruppo.

Criteri per l'assegnazione del diritto di soggiorno

Articolo 8

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità dei posti alloggio, ai fini dell'assegnazione del diritto di soggiorno, oltre ai requisiti generali saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

a) Per gli Studenti e gli Studenti esterni:

- livello del corso di studi;
- rendimento scolastico o accademico;
- distanza dal luogo di residenza permanente;
- durata del soggiorno richiesto.

b) Per i Residenti ospiti:

- rapporto contrattuale o di lavoro con l'Università;
- rilevanza del soggiorno per gli interessi dell'Università;
- distanza dal luogo di residenza permanente.

I criteri sopra elencati vengono applicati separatamente per i posti letto destinati in via prioritaria agli studenti dell'Università e separatamente per gli altri posti letto, nonché distintamente per ciascuna residenza universitaria.

Livello del corso di studi

Articolo 9

Il candidato dimostra il proprio status di studente mediante un certificato di iscrizione. Qualora l'Università disponga già dei dati richiesti nei propri registri ufficiali, non è necessaria la presentazione della relativa documentazione.

Al candidato iscritto o ammesso a un corso di studi di **primo o secondo ciclo** vengono assegnati **7 punti** sulla base di tale criterio.

Al candidato non iscritto o non ammesso a un corso di studi di **primo o secondo ciclo** vengono assegnati **0 punti** sulla base di tale criterio.

I candidati iscritti a corsi di studio dell'Università vengono inseriti nella graduatoria per i posti letto destinati in via prioritaria agli studenti dell'Università.

Rendimento scolastico o accademico

Articolo 10

Ai fini della valutazione del rendimento scolastico o accademico, al candidato vengono assegnati punti in base alla media dei voti dell'ultimo anno completato del precedente percorso di istruzione.

Il candidato dimostra il proprio rendimento scolastico o accademico mediante adeguata documentazione ufficiale, ovvero:

- un certificato ufficiale degli esami sostenuti, un estratto ufficiale dei voti o altro documento ufficiale rilasciato dall'istituzione di istruzione dal quale risulti la media dei voti conseguita;
- il certificato dell'ultimo anno completato dell'istruzione secondaria, qualora venga preso in considerazione il rendimento scolastico della scuola secondaria.

Qualora l'Università disponga già nei propri registri ufficiali dei dati relativi al rendimento scolastico o accademico del candidato, quest'ultimo non è tenuto a presentare la documentazione di cui al comma precedente.

Per gli studenti già iscritti a un corso di istruzione superiore, ai fini della valutazione viene presa in considerazione la media dei voti dell'ultimo anno accademico completato, secondo i seguenti criteri:

Media dei voti	Numero di punti
inferiore a 7,00	0
da 7,00 a inferiore a 8,00	3
da 8,00 a inferiore a 9,00	6
9,00 o superiore	10

Per i candidati per i quali viene preso in considerazione il rendimento dell'istruzione secondaria, ai fini della valutazione viene considerata la media dei voti dell'ultimo anno completato della scuola secondaria, secondo i seguenti criteri:

Media dei voti	Numero di punti
inferiore a 2,00	0
da 2,00 a inferiore a 3,00	3
da 3,00 a inferiore a 4,00	6

Media dei voti	Numero di punti
4,00 o superiore	10

Nel caso in cui vengano utilizzate valutazioni descrittive, le tabelle sopra riportate si applicano, per quanto compatibile, mantenendo lo stesso punteggio massimo previsto.

Distanza dal luogo di residenza

Articolo 11

La distanza viene determinata sulla base dei dati relativi alla residenza permanente del candidato indicati dal candidato stesso nella domanda.

La distanza viene calcolata come il percorso stradale più breve tra il luogo di residenza permanente del candidato e il luogo di studio, tenendo conto della distanza determinata mediante sistemi informativi geografici ufficialmente utilizzati o pubblicamente accessibili ("**Google Maps**").

Ai fini della valutazione della distanza tra il luogo di residenza permanente del candidato e l'Università vengono assegnati i seguenti punti:

Distanza	Numero di punti
inferiore a 30 km	0
da 30 km a 100 km	5
oltre 100 km fino a 200 km	7
oltre 200 km	10

Durata del soggiorno richiesto

Articolo 12

La durata del soggiorno richiesto viene determinata sulla base del periodo di permanenza indicato dal candidato nella domanda di assegnazione dell'alloggio.

Ai fini della valutazione della durata del soggiorno richiesto, al candidato vengono assegnati i seguenti punti:

Durata del soggiorno richiesto	Numero di punti
da 2 a 4 mesi	0

Durata del soggiorno richiesto Numero di punti

oltre 4 fino a 6 mesi	3
oltre 6 fino a 10 mesi	7
oltre 10 fino a 12 mesi	5

Rapporto contrattuale o di lavoro con l'Università**Articolo 13**

Ai fini della valutazione del criterio relativo al rapporto contrattuale o di lavoro con l'Università, al candidato vengono assegnati punti in base all'esistenza di tale rapporto con l'Università.

Il candidato che ha un rapporto contrattuale o di lavoro con l'Università riceve **5 punti**.

Il candidato che non ha un rapporto contrattuale o di lavoro con l'Università riceve **0 punti**.

Rilevanza dell'interesse per l'Università**Articolo 14**

Ai fini della valutazione della rilevanza dell'interesse per l'Università, al candidato vengono assegnati i seguenti punti:

Interesse	Numero di punti
interesse moderato	3
grande interesse	5
interesse eccezionale	10

L'interesse viene valutato sulla base della motivazione fornita dal candidato nella domanda di assegnazione dell'alloggio. L'esistenza e il livello di interesse sono valutati dalla Commissione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

In caso di dubbio, la decisione definitiva sull'esistenza dell'interesse è adottata dal Rettore dell'Università.

Elenco dei candidati ammessi**Articolo 15**

Sulla base delle domande pervenute, tenendo conto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e della disponibilità di posti nelle residenze universitarie, la Commissione, entro tre settimane dalla scadenza del bando di cui all'articolo 7, comunica ai candidati il

numero identificativo assegnato alla loro domanda e redige una graduatoria dei candidati, separata per **Studenti**, **Studenti esterni** e **Residenti ospiti**, pubblicandola sulla bacheca dell'Ufficio Studenti.

La graduatoria prioritaria dei candidati viene pubblicata in modo tale da non rendere identificabili i dati personali. Qualora più candidati conseguano lo stesso numero di punti, ha la precedenza il candidato con la media dei voti più elevata. Qualora anche le medie dei voti siano uguali, viene data priorità al candidato con la maggiore distanza del luogo di residenza permanente.

La Commissione verifica il possesso dei requisiti per l'assegnazione o il rinnovo del diritto di soggiorno a lungo termine due volte nel corso dell'anno accademico.

La prima verifica del possesso dei requisiti per il diritto di soggiorno nell'anno accademico successivo viene effettuata entro tre settimane dalla chiusura del bando di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

La seconda verifica del possesso dei requisiti nel corso dell'anno accademico viene effettuata dalla Commissione entro 15 giorni dall'inizio del nuovo anno accademico per i candidati ai quali il diritto di soggiorno non è ancora stato assegnato.

Ad ogni verifica del possesso dei requisiti, la Commissione assegna il diritto di soggiorno a lungo termine, secondo l'ordine della graduatoria prioritaria, a tutti i candidati che soddisfano i requisiti e per i quali sono ancora disponibili posti alloggio.

Agli studenti ai quali viene assegnato il diritto di soggiorno nella residenza universitaria, la Commissione invia, entro tre giorni lavorativi dalla verifica del possesso dei requisiti, una comunicazione elettronica di ammissione alla residenza universitaria, con l'invito a prendere possesso dell'alloggio e a sottoscrivere il contratto di alloggio, all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione.

Qualora il candidato non risponda all'invito a prendere possesso dell'alloggio entro tre giorni lavorativi oppure rifiuti il posto assegnato, la domanda si considera ritirata per il corrente anno accademico.

Articolo 15.a

Contro la comunicazione o la decisione della Commissione, il candidato può presentare ricorso entro **otto giorni** dal ricevimento della stessa.

Il ricorso viene esaminato dal **Senato accademico dell'Università** nella prima seduta successiva.

La decisione sul ricorso è definitiva nell'ambito del procedimento universitario.

Requisiti per il rinnovo del soggiorno nella residenza universitaria

Articolo 16

Il diritto di soggiorno nella residenza universitaria viene rinnovato all'utente qualora soddisfi i requisiti generali di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Per il rinnovo del diritto di soggiorno, il candidato deve presentare la domanda di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e trasmetterla all'Università nell'ambito del bando di cui al secondo comma dell'articolo 7 del presente Regolamento.

La verifica dei requisiti viene effettuata dalla Commissione in conformità ai commi secondo e terzo dell'articolo 15 del presente Regolamento.

I requisiti aggiuntivi per il rinnovo del soggiorno sono:

- il saldo di tutti gli obblighi finanziari scaduti del candidato nei confronti dell'Università;
- il candidato non deve aver commesso violazioni gravi o reiterate del regolamento della residenza universitaria o del contratto di alloggio.

Ai candidati che presentano domanda di rinnovo del soggiorno a lungo termine, ma che alla prima verifica del possesso dei requisiti non soddisfano le condizioni di cui al comma precedente, il diritto di soggiorno non viene rinnovato.

Qualora il candidato non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento in nessuna delle verifiche previste dall'articolo 15 del presente Regolamento, deve lasciare la residenza universitaria entro e non oltre **cinque giorni** dall'ultima verifica del possesso dei requisiti.

Costo del soggiorno

Articolo 17

Il tariffario per il soggiorno nelle residenze universitarie viene stabilito dall'Università per ciascun anno accademico.

Per i posti letto non sovvenzionati, il Rettore può, qualora ciò sia nell'interesse dell'Università, stabilire una tariffa fino al **30% inferiore** rispetto alla tariffa prevista dal tariffario.

Il tariffario di volta in volta vigente costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Il tariffario viene pubblicato sul sito web dell'Università.

Articolo 18

Il pagamento dei costi di soggiorno avviene sulla base di un conteggio mensile. Le fatture vengono emesse entro il quinto giorno del mese per il mese corrente e gli utenti sono tenuti a saldare i costi del soggiorno entro il giorno **20 del mese** per il mese corrente.

L'utente è tenuto a pagare i costi del soggiorno al momento dell'ingresso e dell'uscita dalla residenza, secondo le seguenti modalità:

- se l'utente prende possesso dell'alloggio entro il giorno 15 del mese compreso, paga il costo del soggiorno per l'intero mese;
- se l'utente prende possesso dell'alloggio dopo il giorno 15 del mese, paga il costo del soggiorno per metà mese;
- se l'utente lascia l'alloggio entro il giorno 15 del mese compreso, paga il costo del soggiorno per metà mese;
- se l'utente lascia l'alloggio dal giorno 16 fino alla fine del mese, paga il costo del soggiorno per l'intero mese.

Qualora l'utente non adempia agli obblighi finanziari relativi al soggiorno entro il giorno 20 del mese per **tre volte consecutive nel corso dell'anno accademico**, l'Università o il suo incaricato richiederà il pagamento dei costi di soggiorno al debitore solidale indicato nella dichiarazione del garante relativa all'assunzione del debito.

Qualora l'utente non adempia agli obblighi neppure entro il termine aggiuntivo stabilito a seguito di un sollecito scritto, l'Università può richiedere il pagamento al garante e recedere dal contratto di alloggio.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 19

In caso di dubbi sull'interpretazione del contenuto di singole disposizioni del presente Regolamento, la competenza interpretativa spetta alla Commissione.

Articolo 20

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le **Regole sui criteri per l'ammissione e il rinnovo del soggiorno nelle residenze universitarie del 24 maggio 2022**.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, il bando per l'anno accademico **2026/2027** sarà pubblicato entro e non oltre il **20 luglio 2026**.

Gli utenti attuali delle camere presso **Palazzo Lanthieri** che desiderano rinnovare il soggiorno devono presentare la domanda di rinnovo in conformità all'articolo 16 del presente Regolamento.

Il Rettore

Prof. dr. Boštjan Golob

Allegato:

- Domanda di ammissione/rinnovo del soggiorno nelle residenze universitarie dell'Università di Nova Gorica.